



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **DELIBERA N. 223 DEL 2 marzo 2016**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Loreta Costruzioni Soc. Coop./ Comune di Villanova del Battista (AV). Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori di realizzazione di una struttura finalizzata allo sviluppo e all'allocatione di microimprese. Importo a base di gara: eu. 419.768,17 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Comune di Villanova del Battista (AV).

### **PREC 251/15/L**

**Metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio ai concorrenti. Previsioni della lex specialis. Vincolatività. Verifica delle offerte anomale nelle procedure di gara in cui si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Congruietà dei costi della manodopera, utile di impresa e spese generali.**

*Deve ritenersi legittimo l'operato della stazione appaltante che ha applicato il metodo di calcolo del punteggio da attribuire per la valutazione delle offerte attenendosi al disposto di cui all'All. G del Regolamento appalti D.P.R. n. 207/2010 e non ha adottato la procedura di verifica dell'anomalia in presenza di offerte che non superavano la soglia dei 4/5 di cui all'art. 86 comma 2 del Codice*

**Art. 83 comma 5 e art. 86 comma 2 D.lgs. 163/2006.**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 106447 del 21 agosto 2015, con la quale la Loreta Costruzioni Soc. Coop. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del comportamento della commissione di gara per aver utilizzato un metodo di calcolo differente da quello indicato nelle previsioni della lex specialis e non aver proceduto alla verifica dell'anomalia con conseguente esclusione della prima classificata che aveva indicato un importo incongruo, palesemente sottostimato rispetto alle lavorazioni da effettuare, in relazione a spese generali, utile di impresa, costo del lavoro e costi della sicurezza;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20 novembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che il bando costituisce la lex specialis della gara, ed è vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati, anche e soprattutto per salvaguardare incondizionatamente la par condicio dei concorrenti;

CONSIDERATO che l'art. 83 comma 5 stabilisce che: *“Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento,*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice”;*

RILEVATO che la stazione appaltante riferisce di aver adottato il metodo di assegnazione dei punteggi di cui all’All. G D.P.R. 207/2010, utilizzando la formula  $V_{ij}=T_a/T_{max}$  in cui il valore tempo è dato dalla differenza tra il tempo a base di gara e quello offerto dai concorrenti. Inoltre, essendo state valutate l’offerta tempo e l’offerta economica in due fasi successive, dopo l’esclusione di due ditte non si è proceduto a rideterminare la graduatoria stabilita in relazione al tempo, per calcolare la graduatoria finale formulata anche in relazione all’offerta economica;

RILEVATO inoltre che dall’analisi dettagliata delle operazioni di gara, come resocontate dall’ente aggiudicatore, è risultato che la graduatoria finale, anche tenendo conto delle esclusioni, sarebbe risultata invariata a seguito dell’applicazione del calcolo per l’attribuzione dei punteggi;

RILEVATO inoltre che non sussistevano i presupposti per la verifica delle offerte anomale, in quanto la stazione appaltante riferisce che la prima classificata ha ottenuto una valutazione inferiore alla soglia, infatti ha superato i 4/5 previsti per l’offerta economica (punti 15) ma non anche per i restanti elementi di valutazione (punti 85) ottenendo un punteggio complessivo di 67,854;

CONSIDERATO che, l’art. 86 comma 2 prevede: “*Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara*”.

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2016

Il Segretario Maria Esposito